

Allegato "B" al n. 34805/17280 di rep.

STATUTO

DENOMINAZIONE, SEDE, OGGETTO E DURATA

Articolo 1) Denominazione.

E' costituita una società per azioni, con qualifica di Impresa Sociale ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 112, con la denominazione:

"VITA Società Editoriale S.p.A. - Impresa Sociale"

ovvero, in breve

"VITA S.p.A. - Impresa Sociale"

Articolo 2) Sede.

La società ha sede in Milano.

L'organo amministrativo può istituire, modificare e sopprimere succursali, agenzie, rappresentanze, sedi secondarie della società, secondo le modalità previste dalla legge.

Articolo 3) Oggetto.

La società, senza scopo di lucro ai sensi del D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 112, esercita in via stabile e principale attività di impresa di interesse generale per il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, adottando modalità di gestione responsabili e trasparenti e favorendo il più ampio coinvolgimento dei lavoratori, degli utenti e di altri soggetti interessati alla sua attività.

La società, in particolare, opera nei settori di cui all'art. 2 del D.Lgs. 112/2017, lett. d), i), m) e, precisamente:

- attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- organizza e gestisce attività, anche editoriale, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e della responsabilità civile e sociale, con particolare attenzione alle iniziative atte a sviluppare la cultura della solidarietà e dello sviluppo sostenibile attraverso lo svolgimento di attività editoriali, di comunicazione multimediale, culturali e formative nonché attraverso collaborazioni e consulenze in favore di coloro che promuovono tali valori;
- servizi strumentali alle imprese sociali o ad altri enti del Terzo Settore;
- promuove e diffonde modelli economici e sociali sostenibili con particolare attenzione alle forme di impresa sociale e al loro sviluppo attraverso la narrazione multimediale e le iniziative di community per la loro messa in rete off line e online;
- dà voce ai gruppi sociali intermedi, alle realtà non profit italiane ed europee e alle libere aggregazioni di cittadini che esercitano la propria responsabilità di fronte ai bisogni senza delegarne ad altri la risposta;
- collabora con le organizzazioni profit e non profit per contribuire al loro sviluppo e amplificare l'impatto sociale positivo del loro operato.

La società, nel perseguimento dell'oggetto sociale deve operare secondo criteri di economicità e con l'obiettivo di conseguire utili, che saranno, nel rispetto di quanto disposto al successivo articolo 23, utilizzati in via preferenziale per l'autofinanziamento dello sviluppo di nuove iniziative ed il mantenimento e miglioramento dei progetti esistenti.

La società potrà inoltre compiere, in via residuale, tutte le operazioni commerciali, industriali, finanziarie bancarie, mobiliari ed immobiliari ritenute dall'organo amministrativo necessarie o utili per il conseguimento dell'oggetto sociale e, precisamente:

- compiere tutte le operazioni finanziarie, industriali, commerciali, mobiliari ed immobiliari ritenute dall'organo amministrativo necessarie o utili per il conseguimento dell'oggetto sociale ivi inclusa la conclusione di mutui e altre forme di finanziamento, la concessione di garanzie mobiliari e immobiliari, reali o personali, comprese fideiussioni a garanzia di obbligazioni proprie ovvero di terzi;
- assumere, direttamente o indirettamente, interessenze o partecipazioni in altre società, imprese, enti, consorzi e associazioni, costituiti o da costituire anche all'estero, con attività analoga, affine o connessa alla propria con esclusione di ogni forma di collocamento.

In ogni caso è fatto espresso divieto di svolgere attività riservate a: (i) soggetti iscritti in albi professionali, (ii) Banche, Imprese di investimento e Società finanziarie nonché, più in generale, riservate alle imprese di cui al Testo Unico Bancario e al Testo Unico sull'Intermediazione Finanziaria (D.Lgs. n. 385/1993 e D.Lgs. n. 58/1998 e successive disposizioni integrative e/o modificative); sono inoltre escluse le attività comunque in contrasto con il quadro normativo applicabile.

Articolo 4) Durata.

La durata della società è fissata sino al 31 dicembre 2050 e potrà essere prorogata.

Articolo 5) Domicilio dei soci.

Il domicilio dei soci, per quanto concerne i rapporti con la società, è quello risultante dal libro dei soci, salva diversa elezione di domicilio comunicata per iscritto all'organo amministrativo.

CAPITALE E AZIONI

Articolo 6) Capitale sociale e azioni.

Il capitale sociale è pari ad Euro 702.101,96 ed è diviso in numero 2.507.507 azioni, del valore nominale di euro 0,28 ciascuna.

Le azioni non sono rappresentate da titoli azionari.

Articolo 7) Conferimenti e finanziamenti.

I conferimenti dei soci possono avere ad oggetto somme di denaro, beni in natura o crediti, e, comunque, tutti gli elementi dell'attivo suscettibili di valutazione economica, secondo le deliberazioni dell'assemblea.

In caso di aumento del capitale, le azioni di nuova emissione potranno essere assegnate in misura non proporzionale ai conferimenti, in presenza del consenso dei soci a ciò interessati.

I soci possono finanziare la società con versamenti fruttiferi o infruttiferi, in conto capitale o altro titolo, con o senza obbligo di rimborso, in conformità alle vigenti disposizioni normative e regolamentari.

Articolo 8) Trasferibilità delle azioni.

Le azioni sono liberamente trasferibili per atti tra vivi a favore:

- di altri soci;
- del coniuge di un socio persona fisica;
- di discendenti in linea retta di un socio persona fisica;
- di persone fisiche che esercitino il controllo ai sensi dell'articolo 2359 cc;
- di società, di fondazioni, di associazioni o altri di enti in generale controllanti, controllati, collegati o comunque appartenenti, ai sensi dell'art. 2359 cc, al medesimo gruppo del socio alienante;
- di componenti dell'organo di amministrazione del socio alienante diverso da persona fisica.

Le azioni sono liberamente trasferibili per successione a causa di morte.

Ad eccezione dei casi sopra descritti, il socio che intende trasferire, in tutto o in parte, sotto qualsiasi forma le proprie azioni, anche in assenza di corrispettivo o con corrispettivo diverso dal denaro, a soggetti diversi dai soci, deve rispettare il diritto di prelazione a favore degli altri soci, in ogni caso nel rispetto del principio di non discriminazione di cui all'art. 8 del D. Lgs. 3 luglio 2017, n. 112.

Pertanto:

i) il socio che intenda alienare o comunque trasferire in tutto o in parte proprie azioni o i propri diritti di opzione su azioni di nuova emissione deve darne comunicazione scritta all'organo amministrativo a mezzo di raccomandata con ricevuta di ritorno o messaggio di posta elettronica certificata contenente le generalità complete del potenziale cessionario, il numero di azioni che si intendono trasferire, il loro prezzo con le relative modalità di pagamento, nonché tutte le condizioni della cessione.

Nel caso di trasferimento in assenza di corrispettivo o con corrispettivo diverso dal denaro la prelazione degli altri soci potrà essere esercitata per un corrispettivo determinato dall'organo amministrativo, sentito il parere del collegio sindacale e del soggetto eventualmente incaricato della revisione legale dei conti, con i criteri stabiliti per l'esercizio del diritto di recesso ai sensi dell'art. 2437 ter c.c..

ii) L'organo amministrativo ne dà comunicazione agli altri soci, sempre a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o messaggio di posta elettronica certificata, entro 10 giorni dal ricevimento della comunicazione del socio alienante ovvero, nell'ipotesi di cui al precedente paragrafo, entro 10 giorni dalla determinazione del corrispettivo ai sensi dell'art. 2437 ter c.c..

iii) Ogni socio interessato, può esercitare il diritto di prelazione con le seguenti modalità:

a) ogni socio interessato all'acquisto deve far pervenire all'organo amministrativo la dichiarazione di esercizio della prelazione a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o messaggio di posta elettronica certificata, entro 15 giorni dal ricevimento della suddetta comunicazione dell'organo amministrativo ;b) entro 10 giorni dalla data di scadenza suddetta, l'organo amministrativo, dovrà dare comunicazione dell'intervenuto esercizio del diritto di prelazione da parte di uno o più soci al socio alienante ed agli altri soci;

c) le azioni devono essere trasferite alle condizioni e con le modalità indicate nella comunicazione del socio alienante (come eventualmente integrate dall'organo amministrativo quanto al corrispettivo, nel caso sopra previsto) entro 30 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione dell'organo amministrativo di cui al punto b) che precede.

Nell'ipotesi di esercizio del diritto di prelazione da parte di più di un socio, le azioni offerte spettano ai soci interessati in proporzione alla partecipazione da ciascuno di essi posseduta.

Se qualcuno degli aventi diritto alla prelazione non possa o non voglia esercitarla, il diritto a lui spettante si accresce automaticamente e proporzionalmente a favore di quei soci che, viceversa, intendono valersene e che non vi abbiano espressamente e preventivamente rinunciato all'atto dell'esercizio della prelazione loro spettante.

Il diritto di prelazione deve essere esercitato per la totalità delle azioni offerte. Qualora nessun socio intenda acquistare le azioni offerte ovvero il diritto sia esercitato solo per parte di esse, il socio offerente è libero di trasferire tutte le azioni all'acquirente indicato nella comunicazione.

Ove, invece, il socio offerente accetti l'esercizio della prelazione per parte delle azioni offerte, può trasferire tale parte di azioni al socio che ha esercitato la prelazione e la restante parte al terzo acquirente.

La prelazione deve essere esercitata per il prezzo indicato dall'offerente ovvero, nel caso di trasferimento in assenza di corrispettivo o con corrispettivo diverso dal denaro, per il prezzo come sopra determinato dall'organo amministrativo.

Qualora il prezzo richiesto sia ritenuto eccessivo da uno qualsiasi dei soci che abbia manifestato nei termini e nelle forme di cui sopra la volontà di esercitare la prelazione, il prezzo della cessione è determinato dalle parti di comune accordo tra loro ovvero tra loro e l'organo amministrativo.

Qualora non fosse raggiunto alcun accordo, le parti provvedono alla nomina di un unico arbitratore, che stabilirà il prezzo di cessione con criteri equi ed obiettivi, come in seguito precisato.

In caso di mancato accordo sulla nomina dell'unico arbitratore, esso è nominato dal presidente del Tribunale nel quale ha sede la Società, su richiesta della parte più diligente.

Nell'effettuare la sua determinazione l'arbitratore deve tener conto della situazione patrimoniale della Società, della sua redditività, del valore dei beni materiali ed immateriali da essa posseduti, della sua posizione nel mercato nonché del prezzo e delle condizioni offerte dal potenziale acquirente, ove egli appaia di buona fede, e di ogni altra circostanza e condizione che viene normalmente tenuta in considerazione ai fini della determinazione del valore di partecipazioni societarie nonché delle condizioni e limitazioni di cui al D. Lgs. 3 luglio 2017, n. 112. L'arbitratore determina come ripartire il costo dell'arbitraggio stesso.

Nell'ipotesi di trasferimento di azioni per atto tra vivi eseguito senza l'osservanza di quanto sopra prescritto, l'acquirente non ha diritto di essere iscritto nel libro soci, non è legittimato all'esercizio del voto e degli altri diritti amministrativi e non può alienare le azioni con effetto verso la società.

Articolo 9) Recesso.

I soci hanno diritto di recedere nei casi e con gli effetti previsti dalla legge nel rispetto dei limiti di cui all'art. 3 del D. Lgs. 3 luglio 2017, n. 112. Il socio receduto ha diritto al rimborso del capitale effettivamente versato ed eventualmente rivalutato o aumentato nei limiti di cui all'art. 24 dello Statuto.

Non spetta tuttavia il diritto di recesso in caso di proroga del termine di durata della società o di introduzione, rimozione o modifica di limiti alla circolazione delle azioni.

ASSEMBLEA DEI SOCI

Articolo 10) Convocazione.

L'assemblea viene convocata, a discrezione dell'organo competente:

- mediante avviso comunicato ai soci aventi diritto di voto presso il domicilio o l'indirizzo di posta elettronica all'uopo indicati da ciascun socio con mezzi che garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento, da inviarsi almeno otto giorni prima di quello fissato per la riunione;
- mediante avviso pubblicato, nei termini di legge, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica o in almeno uno dei seguenti quotidiani: "Il Sole 24 Ore", "Il Corriere della Sera" o "Italia Oggi".

L'assemblea può essere convocata anche fuori dal Comune ove si trova la sede sociale, purché in uno stato membro dell'Unione Europea o in Svizzera.

L'assemblea deve essere convocata dall'organo amministrativo almeno una volta all'anno, entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale oppure entro

centottanta giorni, qualora ricorrano le condizioni previste dall'art. 2364, comma 2 c.c. Pur in mancanza di formale convocazione, l'assemblea è validamente costituita in presenza dei requisiti richiesti dalla legge.

Articolo 11) Intervento e voto.

Hanno diritto ad intervenire in assemblea coloro ai quali spetta il diritto di voto.

La legittimazione a partecipare all'assemblea è data dall'iscrizione a libro soci.

Fermi i divieti di cui all'articolo 2372 c.c., i soci possono partecipare alle assemblee anche mediante delegati.

L'assemblea sia ordinaria che straordinaria può svolgersi, in base ad apposite disposizioni dell'organo amministrativo, con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci, ed in particolare a condizione che: (a) sia consentito al presidente dell'assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione; (b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione; (c) sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno. La riunione si ritiene svolta nel luogo ove è presente il presidente della riunione.

Per quanto non diversamente disposto, l'intervento e il voto sono regolati dalla legge.

Articolo 12) Presidente.

L'assemblea è presieduta, a seconda della composizione dell'organo di gestione, dal presidente del consiglio di amministrazione o dall'amministratore unico, ovvero, in caso di sua mancanza o rinuncia, da una persona eletta con il voto della maggioranza dei presenti.

Funzione, poteri e doveri del presidente sono regolati dalla legge.

Articolo 13) Maggioranze e competenze.

L'assemblea ordinaria in prima convocazione è regolarmente costituita quando è rappresentata almeno la metà del capitale sociale e delibera a maggioranza assoluta dei partecipanti.

L'assemblea ordinaria in seconda convocazione è regolarmente costituita qualunque sia la parte di capitale sociale rappresentata e delibera sugli oggetti che avrebbero dovuto essere trattati nella prima, a maggioranza assoluta dei partecipanti.

L'assemblea straordinaria in prima convocazione è regolarmente costituita quando è rappresentata almeno la metà del capitale sociale e delibera con il voto favorevole di almeno i due terzi del capitale rappresentato in assemblea.

L'assemblea straordinaria in seconda convocazione è regolarmente costituita con la partecipazione di oltre un terzo del capitale sociale e delibera con il voto favorevole di almeno i due terzi del capitale rappresentato in assemblea. E' tuttavia necessario, anche in seconda convocazione, il voto favorevole di più di un terzo del capitale sociale per le deliberazioni concernenti il cambiamento dell'oggetto sociale, la trasformazione della società, lo scioglimento anticipato, la proroga della società, la revoca dello stato di liquidazione, il trasferimento della sede sociale all'estero e l'emissione di azioni privilegiate.

L'assemblea straordinaria, nelle convocazioni successive alla seconda, è regolarmente costituita e delibera con le medesime maggioranze stabilite per la seconda convocazione.

Sono fatti salvi i diversi quorum costitutivi e/o deliberativi previsti dalla legge e da altre disposizioni del presente statuto.

L'assemblea è competente ad assumere tutte le deliberazioni previste dalla legge. Essa inoltre, in caso di urgenza collegata a situazioni di crisi aziendale, può deliberare il compimento da parte della Società di operazioni con parti correlate. avvalendosi delle esenzioni previste dalla procedura per il compimento di operazioni con parti correlate e nel rispetto delle condizioni ivi indicate.

Articolo 14) Verbalizzazione.

Le riunioni assembleari sono constatate da un verbale redatto dal segretario, designato dall'assemblea stessa, e sottoscritto dal presidente e dal segretario.

Nei casi di legge e quando l'organo amministrativo o il presidente dell'assemblea lo ritengano opportuno, il verbale viene redatto da un notaio. In tal caso, l'assistenza del segretario non è necessaria.

ORGANO AMMINISTRATIVO

Articolo 15) Numero, durata e compenso degli amministratori.

La società è amministrata alternativamente da un amministratore unico o da un consiglio di amministrazione composto da un numero di membri non inferiore a 3 (tre) e non superiore a 7 (sette), secondo la determinazione che verrà fatta dall'assemblea. Fermo restando quanto previsto dal D. Lgs. 8 aprile 2013 n. 39, l'assunzione della carica di amministratore è subordinata ai sensi dell'art. 7 comma 3 del D. Lgs. 3 luglio 2017, n. 112, ai seguenti requisiti di onorabilità, professionalità e indipendenza:

a) Requisito di onorabilità:

- assenza di procedimenti, condanne penali e carichi pendenti in relazioni a reati societari, fallimentari, contro il patrimonio, la fede pubblica, l'ordine pubblico e l'economia pubblica e la mancata sottoposizione a misure di prevenzione;

b) Requisito di professionalità:

- esperienza complessiva di almeno tre anni maturata attraverso l'esercizio di attività professionali, di direzione, di amministrazione presso società ed enti del settore editoriale e media company ovvero presso società o enti operanti in altri settori se le funzioni svolte abbiano comportato la gestione o il controllo della gestione di risorse economiche e finanziarie; ovvero

- esperienza complessiva di almeno tre anni maturata attraverso l'esercizio dell'insegnamento universitario in materie giuridiche, economiche o oggetto di attività della Società;

c) Requisiti di indipendenza:

- assenza di rapporti in essere di lavoro, di consulenza continuativa o di prestazione d'opera retribuita con altre società editoriali, aventi ad oggetto prestazioni coincidenti con il core business di Vita Società Editoriale S.p.A. e tali da compromettere l'indipendenza dello svolgimento dell'incarico presso la Società.

Gli amministratori durano in carica per il periodo fissato dalla deliberazione assembleare di nomina, sino a un massimo di tre esercizi, e sono rieleggibili. Essi scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica, salve le cause di cessazione e di decadenza previste dalla legge e dal presente statuto.

Nei limiti di cui all'art. 3, comma 2, lett. a) D. Lgs. 3 luglio 2017, n. 112, all'amministratore unico ovvero, laddove nominati, ai membri del consiglio di amministrazione spetta un compenso annuo stabilito dall'assemblea, nonché il rimborso delle spese sostenute in ragione del proprio ufficio.

La remunerazione degli amministratori investiti di particolari cariche è stabilita dal consiglio di amministrazione, sentito il parere del collegio sindacale.

L'assemblea può determinare un importo complessivo per la remunerazione di tutti gli amministratori, inclusi quelli investiti di particolari cariche.

L'assemblea ordinaria potrà inoltre riconoscere agli amministratori un compenso ed un'indennità di fine mandato, anche sotto forma di polizza assicurativa.

All'organo amministrativo è data la facoltà, ferma restando la concorrente competenza dell'assemblea straordinaria, di assumere le deliberazioni concernenti la fusione e la scissione nei casi previsti dagli articoli 2505 e 2505-bis, c.c., l'istituzione o la soppressione di sedi secondarie, la indicazione di quali tra gli amministratori hanno la rappresentanza della società, la riduzione del capitale in caso di recesso del socio, gli adeguamenti dello statuto a disposizioni normative, il trasferimento della sede sociale nel territorio nazionale, il tutto ai sensi dell'art. 2365, comma 2, c.c.

Articolo 16) Nomina degli amministratori.

La nomina dell'amministratore unico o dei membri che compongono il consiglio di amministrazione avviene da parte dell'assemblea.

Il consiglio di amministrazione, nella prima adunanza successiva alla sua nomina, elegge tra i propri componenti il presidente, ove non vi abbia provveduto l'assemblea, nel rispetto di quanto previsto all'art. 7, comma 2 del D. Lgs. 3 luglio 2017, n. 112 nonché uno o più vice-presidenti con funzioni vicarie rispetto al presidente. Il consiglio di amministrazione può delegare, nei limiti di cui all'articolo 2381 c.c., parte delle proprie attribuzioni ad uno o più dei suoi componenti, determinandone i poteri e la relativa remunerazione.

Gli organi delegati riferiscono al consiglio di amministrazione e al collegio sindacale, almeno ogni sei mesi sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo, per le loro dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla società o da sue controllate.

Il consiglio può nominare un segretario anche all'infuori dei suoi membri.

L'organo amministrativo può nominare direttori generali determinandone i poteri.

In caso di cessazione dalla carica, per qualunque causa, di uno o più consiglieri, la loro sostituzione è effettuata secondo le disposizioni dell'art. 2386 c.c.

La nomina di nuovi membri del Consiglio di Amministrazione, in ogni altro caso diverso dal rinnovo dell'intero consiglio, è effettuata dall'assemblea con le maggioranze di legge; i consiglieri così nominati scadono insieme con quelli in carica all'atto della loro nomina.

Articolo 17) Deliberazioni del consiglio.

Il consiglio si riunisce, anche fuori dalla sede sociale purché nell'Unione Europea o in Svizzera, ogni volta che il presidente lo ritenga opportuno, nonché quando ne venga fatta richiesta da almeno un terzo dei consiglieri in carica.

Il consiglio viene convocato dal presidente con avviso inviato mediante posta, telegramma, telefax o posta elettronica almeno tre giorni prima della riunione, ovvero, in caso di urgenza, almeno ventiquattro ore prima della riunione. Saranno comunque valide le riunioni consiliari, altrimenti convocate, qualora partecipino tutti i consiglieri e i sindaci effettivi in carica.

Per la validità delle deliberazioni del consiglio sono necessari la presenza della maggioranza dei consiglieri e il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità prevarrà il voto del presidente.

Le riunioni del consiglio di amministrazione si possono svolgere anche per audioconferenza o videoconferenza, a condizione che: (a) sia consentito al presidente

della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione; (b) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione; (c) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

Articolo 18) Poteri di gestione.

L'organo amministrativo è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della società, con facoltà di compiere tutti gli atti ritenuti opportuni per il conseguimento dell'oggetto sociale, esclusi soltanto quelli riservati all'assemblea dalla legge.

Articolo 19) Poteri di rappresentanza.

Il potere di rappresentare la società di fronte ai terzi ed in giudizio spetta, a seconda della composizione dell'organo di gestione, all'amministratore unico o al presidente del consiglio di amministrazione, senza limite alcuno, nonché, se nominati, ai vice presidenti, nei limiti stabiliti dalla deliberazione di nomina.

In caso di nomina di consiglieri delegati, ad essi spetta la rappresentanza della società nei limiti dei loro poteri di gestione. Negli stessi limiti viene conferito il potere di rappresentanza al presidente dell'eventuale comitato esecutivo.

La rappresentanza della società spetta anche al direttore generale, ai direttori, agli institori e ai procuratori, nei limiti dei poteri loro conferiti nell'atto di nomina.

Articolo 20) Presidente onorario.

L'assemblea dei Soci può nominare un Presidente onorario, scelto tra personalità di prestigio che abbiano contribuito all'affermazione e/o allo sviluppo della Società. Il Presidente onorario resta in carica sino a revoca, anche senza giusta causa, da parte dell'assemblea.

Il Presidente onorario non ha diritto di voto, non è eleggibile alle cariche sociali e non ha alcun potere di rappresentanza della Società.

Il Presidente onorario può intervenire alle riunioni dell'organo amministrativo e alle assemblee e può esprimere opinioni e pareri non vincolanti sulle materie trattate dall'organo di gestione e dall'assemblea.

COLLEGIO SINDACALE E REVISIONE LEGALE DEI CONTI

Articolo 21) Collegio sindacale.

La gestione sociale è controllata da un collegio sindacale, costituito da tre membri effettivi e due supplenti, in possesso dei requisiti di legge.

L'assemblea determina il compenso spettante ai sindaci, oltre al rimborso delle spese sostenute per l'espletamento dell'incarico.

Poteri, doveri e funzioni dei sindaci sono stabiliti dalla legge. Le riunioni del collegio sindacale possono svolgersi per audioconferenza o teleconferenza, secondo quanto stabilito in tema di riunioni consiliari.

I sindaci vigilano sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D. Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

I sindaci esercitano, inoltre, compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità sociali da parte dell'impresa sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 2, 3, 4, 11 e 13 del D. Lgs. 3 luglio 2017, n. 112 ed attestano che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 9, comma 2 di detto D. Lgs. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci.

I sindaci possono in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo. A tal fine, essi possono chiedere agli amministratori notizie, anche con riferimento ai gruppi di imprese sociali, sull'andamento delle operazioni o su determinati affari.

Articolo 22) Revisione legale dei conti.

La revisione legale dei conti è esercitata dal collegio sindacale ovvero, se richiesto dalla legge o deciso dall'assemblea ordinaria e in ossequio alla normativa vigente, da un revisore legale o da una società di revisione iscritti nell'apposito registro.

BILANCIO, BILANCIO SOCIALE ED UTILI

Articolo 23) Esercizi sociali e redazione del bilancio e del bilancio sociale.

Gli esercizi sociali si chiudono al 31 dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio, l'organo amministrativo procede alla redazione del bilancio, nelle forme e con le modalità previste dalla legge.

L'organo amministrativo deve, inoltre, redigere il bilancio sociale ai sensi dell'art. 9 comma 2 del D. Lgs. 3 luglio 2017, n. 112. Il bilancio sociale deve essere depositato presso il registro delle imprese e pubblicato nel sito internet della società.

Articolo 24) Utili e dividendi.

Salvo quanto previsto nel successivo paragrafo, gli utili netti risultanti dal bilancio sono destinati allo svolgimento dell'attività statutaria o ad incremento del patrimonio. A tal fine è vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominati, a fondatori, soci o associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di qualsiasi altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto, fatto salvo il rimborso al socio del capitale effettivamente versato ed eventualmente rivalutato o aumentato nei limiti di cui al successivo paragrafo. Per la nozione di distribuzione indiretta di utili si richiama il disposto dell'art. 3, comma 2 del D. Lgs. 3 luglio 2017, n. 112.

La società può destinare una quota inferiore al cinquanta per cento degli utili e degli avanzi di gestione annuali, dedotte eventuali perdite maturate negli esercizi precedenti: a) ad aumento gratuito del capitale sociale sottoscritto e versato dai soci, nei limiti delle variazioni dell'indice nazionale generale annuo dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e di impiegati, calcolate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) per il periodo corrispondente a quello dell'esercizio sociale in cui gli utili e gli avanzi di gestione sono stati prodotti, oppure alla distribuzione, anche mediante aumento gratuito del capitale sociale o l'emissione di strumenti finanziari, di dividendi ai soci, in misura comunque non superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato; b) a erogazioni gratuite in favore di enti del Terzo settore diversi dalle imprese sociali, che non siano fondatori, associati, soci dell'impresa sociale o società da questa controllate, finalizzate alla promozione di specifici progetti di utilità sociale.

Ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dalla lettera e) del secondo comma dell'articolo 5 del decreto legislativo 15 maggio 2017, n. 70, nell'ipotesi di accesso ai contributi previsti dal medesimo decreto legislativo è vietata la distribuzione degli utili nell'esercizio di riscossione dei contributi e negli 8 (otto) esercizi successivi. Tale divieto vale anche nell'ipotesi di liquidazione della società.

Articolo 25) Coinvolgimento dei lavoratori e dei destinatari delle attività

Ai sensi dell'art. 11 del D. Lgs. 3 luglio 2017, n. 112, il Consiglio di Amministrazione predisporre e l'assemblea approva un apposito regolamento aziendale per disciplinare adeguate forme di coinvolgimento dei lavoratori e degli utenti e di altri soggetti direttamente interessati alle attività della società.

Il consiglio di amministrazione informa annualmente i lavoratori e i destinatari delle attività della società delle eventuali delibere degli organi sociali che incidano direttamente sulle condizioni di lavoro e sulla qualità dei servizi offerti. I lavoratori e i destinatari delle attività potranno inoltre presentare richieste scritte di chiarimenti ovvero proposte in relazione agli argomenti di cui al punto precedente indirizzandole all'organo amministrativo il quale dovrà, nel caso sia ritenuto opportuno, indire apposite riunioni al fine di informare lavoratori e destinatari delle attività e/o acquisire il loro parere non vincolante sulle materie di cui al punto precedente. Eventuali proposte provenienti dai lavoratori e/o dai destinatari delle attività emerse dalle riunioni di cui al paragrafo precedente dovranno essere inserite nell'ordine del giorno della prima riunione utile del consiglio di amministrazione ed essere dallo stesso valutate.

In ogni caso i lavoratori e gli utenti, anche tramite loro rappresentanti, potranno partecipare, senza diritto di voto, alle assemblee dei soci convocate per l'approvazione del bilancio annuale e per le deliberazioni relative ai contratti di lavoro dei dipendenti o a tematiche che riguardano o impattano sui lavoratori.

In caso di superamento da parte della società di due dei limiti indicati nel primo comma dell'articolo 2435-bis c.c. ridotti della metà, i lavoratori possono nominare un componente del consiglio di amministrazione e un componente dell'organo di controllo ai sensi dell'articolo 11, comma 2.

Articolo 26) Trasformazione, fusione, scissione, cessione d'azienda

Agli atti di trasformazione, fusione, scissione e cessione d'azienda si applica quanto previsto dall'art. 12 del D. Lgs. 3 luglio 2017, n. 112.

SCIoglimento

Articolo 27) Nomina dei liquidatori.

Addivenendosi in qualsiasi tempo e per qualsiasi causa allo scioglimento della società, l'assemblea nomina uno o più liquidatori e delibera ai sensi di legge.

Esaurita la liquidazione, il patrimonio residuo, dedotto il capitale effettivamente versato dai soci, eventualmente rivalutato o aumentato, e i dividendi deliberati e non distribuiti nei limiti di cui all'articolo 23, è devoluto ai fondi di cui all'articolo 16, comma 1, del D. Lgs. 3 luglio 2017, n. 112.

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 28) Foro competente

Qualunque controversia dovesse insorgere fra i soci o fra essi e la società, incluse le controversie promosse da amministratori, liquidatori e sindaci o revisore legale dei conti, se esistenti, ovvero nei loro confronti, per questioni attinenti al rapporto sociale in materia di diritti disponibili, sarà competente il Tribunale del luogo ove la Società ha la propria sede legale.

Articolo 29) Disposizioni applicabili

Per tutto quanto non previsto dal presente statuto si fa riferimento al D. Lgs. 3 luglio 2017, n. 112 e alle norme previste dal codice civile in tema di società per azioni.

F.to: Giuseppe Ambrosio

Monica De Paoli